



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

Cod. Fisc. 0047500 082 4

Pratica n. 1230 Anno 2019



PERMESSO DI COSTRUIRE N. 08/2019 DEL 29.04.2019

Il Responsabile del Settore

- Vista la domanda presentata in data 08.02.2019 prot. n. 1230 dal Signor Nicolosi Fabio nato a Palermo il 27.09.1977 e residente a Castronovo di Sicilia in Via Agneto n.6 C. F. NCL FBA 77P27 G273Y, tendente ad ottenere il permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso da magazzino ad autorimessa destinata al ricovero di carro funebre posto al piano terra di un immobile sito in Via Carracchia di Sopra n. 25, identificato al catasto fabbricati al foglio di mappa M.U particella n. 470 sub 6;
- Fatto presente che con la L.R. n. 16/2016 la regione Sicilia ha recepito con modifiche il DPR 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia);
- Visto art. 10, D.P.R. n. 380/01 come recepito con modifiche dall'art. 5 della L.R. 16/2016 che prevede il rilascio del permesso di costruire per i cambi di destinazione ricadente in Z.T.O. "A";
- Visto che per il fabbricato è stata rilasciata Concessione Edilizia n°8004/91 del 11.11.1991 per il cambio di destinazione d'uso da opificio a magazzino;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
- Vista la variante al PRG per del Centro Storico approvata dall'Assessorato TT.AA. con decreto n. D. Dir. n. 1102/06 del 27.09.2006, nella quale, per ogni singolo immobile, vengono dettate le norme inerenti la tipologia di intervento;
- Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n°1150, e la legge 6 agosto 1967, n°765;
- Vista la L.R. n. 71/78;
- Vista la Legge n°47 del 28/2/1985, e L.R. 10/8/1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n°19, 26 maggio 1973, n°21;
- Visto 1 comma dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285 che prevede che: "Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali";
- Vista la determina Sindacale n. 156 del 30.12.2004 di cui al comma 1 del succitato art. 21;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo Distretto di Lercara Friddi in data 21.02.2019 prot.n. 408 a **condizione che:**
 - 1) Che sia prevista una vasca di riserva idrica posta in idoneo locale qualora la distribuzione dell'acqua non sia quotidiana e per tutta la durata del giorno.
 - 2) Che siano previste idonee attrezzature e mezzi per la pulizia e sanificazione del carro.
- Visto il Certificato di non pregiudizio statico redatto dall'Arch. Elena Gattuso iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n.5189
- Vista la L.R. n. 17/94;
- Vista la L.R. n. 5/2011;
- Preso atto che il richiedente ai fini della disponibilità del bene ha prodotto la seguente documentazione: Atto di Compravendita del 03.12.2018 rep. n. 18801, racc. n. 9981, Notaio Dott. Franco Salerno Cardillo in

Palermo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo 2 il 11.12.2018 al n. 15829 -TI, trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizio - Pubblicità immobiliari di Palermo il 11.12.2018 ai n. 49215/37418 e considerato che il richiedente è comproprietario con il Signor Nicolosi Massimo Piersilvio nato a Palermo il 28.01.1973 ed residente a Castronovo di Sicilia Via Tramontana n.43 C.F. NCL MSM 73A28 G273Z, e pertanto si ritiene opportuno intestare il suddetto Permesso di Costruire ad entrambi i proprietari;

RILASCIA

Ai signori

- **Nicolosi Fabio** nato a Palermo il 27.09.1977 e residente a Castronovo di Sicilia in Via Agneto n.6 C.F. NCL FBA 77P27 G273Y,
- **Nicolosi Massimo Piersilvio** nato a Palermo il 28.01.1973 e residente a Castronovo di Sicilia Via Tramontana n.43 C.F. NCL MSM 73A28 G273Z.

PERMESSO DI COSTRUIRE

per il cambio di destinazione d'uso da magazzino ad autorimessa destinata al ricovero di carro funebre posto al piano terra di un immobile sito in Via Carracchia di Sopra n.25, identificato al catasto fabbricati al foglio di mappa M.U. particella n. 470 sub 6 Cat. C/2, Cl 2, Cons. mq 21 che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire Articolo 16 di D.P.R. n. 380/2001, come recepito dall'Art.7 della L.R. 16/2016

Il suddetto permesso di costruire è oneroso. Nelle more dell'adeguamento del contributo di costruzione, con le modalità previste negli artt. 16 e 17 della L.R. 16/2016, fatti salvi eventuali conguagli, il contributo di che trattasi è pari ad € 185,61.

Il suddetto contributo risulta pagato giusta ricevuta di versamento n.123 del 20.03.2019.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo;
- nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome dell'intestatario del permesso di costruire o l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) il nome e cognome del responsabile della sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- 4) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 5) la data e il numero del presente provvedimento;
- 6) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. ed in acciaio indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n°1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare del permesso di costruire deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il titolare del permesso di costruire deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela della acque dall'inquinamento; 31 marzo 1968, n° 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Art. 4 - Efficacia temporanea e decadenza del permesso di costruire

I lavori debbono essere iniziati entro anni uno dalla data di rilascio del presente provvedimento ed ultimati, e l'immobile reso abitabile e/o agibile entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopraccitati.

Con la comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta dovrà comunicare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata. La mancata presentazione della segnalazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464

Sono fatti salvi ulteriori pareri di competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale.



Il Responsabile del Settore

Cosima Orlando
Arch. Cosima Orlando

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata ed inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96, e successive modifiche ed integrazione per le finalità inerenti il rilascio del provvedimento.

Castronovo di Sicilia 29.04.2019

Il TITOLARE DEL PERMESSO
Fabio Nicolosi

Diritti di Segreteria
€ 100,00
Reg. n 36/2019